

GIUNTA REGIONE LAZIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

## DETERMINAZIONE

N. G01138 del 28/10/2013

Proposta n. 15254 del 07/10/2013

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Canino (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig.r ARCHIBUSACCI POMPEO, con imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore		_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Canino (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig.r ARCHIBUSACCI POMPEO, con imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.**

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTA** la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1, e ss. mm. ii., “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”;

**VISTA** la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

**VISTA** la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**DATO ATTO** che:

- in data 22/11/2012, prot. n° 508288, è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci, riguardante l'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di Canino, in favore del Sig.r ARCHIBUSACCI POMPEO;
- In data 05/03/2013 con nota prot. n. 87124 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

**PRESO ATTO** che il Comune di Canino con nota n. 4711 del 29/04/2013, ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo a decorrere dal 20/03/2013;

- l'avviso di notifica degli atti istruttori all'interessato;
- la dichiarazione attestante che l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni annui richiesti dall'Ente;

**VISTA** l'opposizione presentata da parte del richiedente la legittimazione, Sig. ARCHIBUSACCI POMPEO, in data 16/04/2013, durante il periodo di pubblicazione degli atti istruttori, relativa al computo delle migliorie fondiari in origine computate dal p.d. Ranucci e stralciate, in sede di esame dell'elaborato tecnico, da parte dell'Area Diritti Collettivi della Direzione Regionale Agricoltura;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Sig. ARCHIBUSACCI POMPEO con la quale l'occupatore si dichiara imprenditore agricolo a titolo principale;

**PRESO ATTO** che il sopra citato occupatore ha inoltre presentato, durante l'iter procedurale, una richiesta di riduzione del 30% dell'importo del capitale di affrancazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della Legge 1766/1927, poiché imprenditore agricolo a titolo principale;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata opposizione e della integrazione documentale pervenuta:

- è stata parzialmente ammessa a detrazione, nella misura del 60% quale intervento di miglioramento fondiario, la realizzazione di strade poderali che era stata in precedenza stralciata;
- sul Capitale di Affrancazione così calcolato è stata applicata una ulteriore riduzione dell'importo pari al 30%, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della Legge 1766/1927 in quanto l'occupatore risulta imprenditore agricolo a titolo principale, regolarmente iscritto alla C.C.I.A. di Viterbo al n° 94334 e P.IVA 00657030565;
- il Capitale di Affrancazione, al netto delle migliorie ammesse e delle riduzioni consentite, ammonta ad Euro 9.847,56 cui corrisponde un canone annuo di natura enfiteutica di Euro 246,19;

**DATO ATTO** che con nota del 30/05/2013, prot. 204970, la Direzione Regionale Agricoltura ha provveduto ad inviare nuovamente al Comune di Canino ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, la relazione peritale recante correzioni apportate a seguito della opposizione e della richiesta di riduzione presentate dal Sig. Archibusacci Pompeo;

**VISTA** la nota del Comune di Canino n° 7407 del 09/07/2013, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 26/07/2013, prot. 290386, con la quale il Comune restituisce, a seguito della pubblicazione avvenuta dal 05/06/2013 al 05/07/2013, gli atti istruttori opportunamente corretti a seguito dell'opposizione;

**PRESO ATTO** che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Canino ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 768 del 14/03/200, i terreni ricadono in zona "*E-aree agricole-sottozona El Agricola Normale*", giusto certificato di destinazione urbanistica del 05/07/2011;

**CONSIDERATO** che il richiedente non intende procedere alla contestuale affrancazione del canone annuo enfiteutico;

**CONSIDERATO** che la legittimazione può essere concessa sussistendo tutti i requisiti di legge con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, in favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €
	Fg.	Part.IIa		
<b>ARCHIBUSACCI POMPEO</b> , n. a Canino il 14/04/1957 c.f. RCH PMP 57D14 B604H	78	87	0.50.20	246,19
		94	0.33.90	
		95	0.33.60	
		101	0.25.40	
		111	0.14.60	
		112	0.19.20	
		118	0.38.00	
		155	0.49.20	
		162	0.49.20	
		163	0.47.20	
		246	0.21.63	
	247	0.14.47		
	<b>TOTALE</b>	<b>3.97.10</b>	<b>246,19</b>	

#### D E T E R M I N A

- di legittimare l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Canino, ricadenti nel territorio del Comune omonimo e in appresso identificati, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci, a favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €
	Fg.	Part.IIa		
<b>ARCHIBUSACCI POMPEO</b> , n. a Canino il 14/04/1957 c.f. RCH PMP 57D14 B604H	78	87	0.50.20	246,19
		94	0.33.90	
		95	0.33.60	
		101	0.25.40	
		111	0.14.60	
		112	0.19.20	
		118	0.38.00	
		155	0.49.20	
		162	0.49.20	
		163	0.47.20	
		246	0.21.63	
	247	0.14.47		
	<b>TOTALE</b>	<b>3.97.10</b>	<b>246,19</b>	

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 246,19 (duecentoquarantasei/19), a cui corrisponde un capitale di affrancazione di € 9.847,56 (novemilaottocentoquarantesette/56).

- Che per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto di essa diventano di esclusiva proprietà del Sig. ARCHIBUSACCI POMPEO, liberi da qualsiasi diritto di uso civico e livello seppur gravati da una canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune di Canino, da porre in riscossione sin dall'anno 2013 e fino alla sua affrancazione.

- Qualora l'intestatario dei terreni intenda procedere all'affrancazione del canone, il corrispondente Capitale di Affrancazione versato dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.
- che il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di Canino, quale soggetto titolare dei diritti civili, e del Sig ARCHIBUSACCI POMPEO, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il richiedente per gli aspetti fiscali e tributari.
- Che le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico dei medesimi occupatori;

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore  
Roberto Ottaviani